DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Art. 2

Stato di previsone del Ministero dell'economia e delle finanze

Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e' sostituito dal seguente: "3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 83.000 milioni di euro". All'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le parole: "1.678,723 milioni di euro" e "1.800 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1.980,862 milioni di euro" e "1.568,682 milioni di euro".

Versione in vigore dal 12 dicembre 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004
Estremi	Legge 22 novembre 2004, n. 278
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-assestamento-del-bilancio-dello-stato-e-dei-2004/art-2-stato-di-previsone-del-ministero-dell-economia-e-delle-finanze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it